

COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023 N. 38 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2024.

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 20:33 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 8131 del 15/12/2023, in seduta pubblica, in sessione ordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Ponza Fausta Antonella	Consigliere	Presente
Disconzi Paolo	Consigliere	Assente
Belluzzo Alessandra	Consigliere	Presente
Mecenero Michele	Consigliere	Assente
Santolin Valerio	Consigliere	Presente
Preto Gaetano	Consigliere	Presente
Trevisan Luisella	Consigliere	Presente
Rancan Paolo	Consigliere	Presente
Graizzaro Sonia	Consigliere	Presente

N. Presenti 9 N. Assenti 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Mingardi Monica Elena.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO CHE i terreni agricoli siti nel territorio di Altissimo sono esenti dall'imposta in quanto rientrano nel disposto di cui all'art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019;

CONSIDERATO CHE il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC;

RICHIAMATO l'art. 1, L. n. 160/2019:

-comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

-comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

-comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

-comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

-comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a

produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

RICHIAMATA la Legge n. 170 del 27 novembre 2023 di conversione, con modificazioni, del D.L. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, tra le quali l'introduzione dell'art. 6-ter, che sancisce la proroga al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto previsto nell'applicazione informativa messa a disposizione sul portale del Ministero Economia e Finanze;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 27/8/2020 e la modifica al regolamento IMU approvata con deliberazione consiliare n. 33 del 10/10/2023;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2023 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2024 le stesse aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2023 come meglio evidenziato nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota	Note
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze)	0,00 per mille	Comma 740
		Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Abitazione principale "di lusso" accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	5,00 per mille Detrazione € 200,00	Comma 748
		Comma 749
Abitazioni e pertinenze di iscritti AIRE	5,00 per mille	Comma 754
Fabbricati rurali strumentali D/10 e C/2 e C/6 con annotazione ruralità	0,00 per mille	Comma 750

	T	
Fabbricati e costruzioni destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille	Comma 751
Immobili di categoria catastale D, esclusa D10	8,00 per mille	Comma 753 Comma 744
		Gettito riservato allo Stato 7,60 per mille
		Gettito riservato al Comune 0,40 per mille
Unità immobiliare appartenente alle categorie C1 (negozi e botteghe)	5,00 per mille	Comma 754
Unità immobiliare appartenente alle categorie C3 (laboratori per arti e mestieri) e A10 (uffici)	7,60 per mille	Comma 754
Terreni agricoli	Esenti	Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019
		Comma 758
Aree fabbricabili	8,00 per mille	Comma 754
Per tutti gli altri immobili	10,60 per mille	Comma 754

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: n. 9, Votanti: n. 6, Favorevoli: n. 6, Contrari: nessuno,

Astenuti: n. 3 (Trevisan Luisella, Rancan Paolo, Graizzaro Sonia)

DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi esposti nelle premesse, le aliquote dell'IMU da applicare per l'anno 2024 , come specificato di seguito:

Tipologia imponibile	Aliquota	Note
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze)	0,00 per mille	Comma 740
		Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
Abitazione principale "di lusso" accatastata nelle categorie A/1 - A8 - A9 e relative pertinenze	5,00 per mille	Comma 748
	Detrazione € 200,00	Comma 749
Abitazioni e pertinenze di iscritti AIRE	5,00 per mille	Comma 754
Fabbricati rurali strumentali D/10 e C/2 e C/6 con annotazione ruralità	0,00 per mille	Comma 750
Fabbricati e costruzioni destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille	Comma 751
Immobili di categoria catastale D, esclusa D10	8,00 per mille	Comma 753 Comma 744
		Gettito riservato allo Stato 7,60 per mille

		Gettito riservato al Comune 0,40 per mille
Unità immobiliare appartenente alle categorie C1 (negozi e botteghe)	5,00 per mille	Comma 754
Unità immobiliare appartenente alle categorie C3 (laboratori per arti e mestieri) e A10 (uffici)	7,60 per mille	Comma 754
Terreni agricoli	Esenti	Art. 1, comma 758, lett. d) della L. n. 160/2019
		Comma 758
Aree fabbricabili	8,00 per mille	Comma 754
Per tutti gli altri immobili	10,60 per mille	Comma 754

- 2) Di prendere atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1º gennaio 2024;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale con le modalità previste dalla normativa, conferendo efficacia alla medesima.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la seguente votazione:

Presenti: n. 9, Votanti: n. 6, Favorevoli: n. 6, Contrari: nessuno,

Astenuti: n. 3 (Trevisan Luisella, Rancan Paolo, Graizzaro Sonia).

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì, 14/12/2023

La Responsabile di Area

Monica Elena Mingardi ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 14/12/2023

La Responsabile Area Contabile Monica Elena Mingardi ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Vice Segretario Comunale

Trevisan Omar Loris
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Monica Elena Mingardi ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 22/12/2023 al 06/01/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Lì, 22/12/2023

Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa Monica Elena Mingardi ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 21/12/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 02/01/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì, 22/12/2023

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all'originale.